

NEWSLETTER

Febbraio 2025

La modernizzazione del Trattato sulla Carta dell'Energia

Legance

01. Il Trattato sulla Carta dell'Energia ("ECT")

Istituito negli anni '90, il Trattato sulla Carta dell'Energia ("ECT" o "Trattato") fornisce un quadro multilaterale per la cooperazione energetica, offrendo protezioni agli investimenti e prevedendo il ricorso all'arbitrato internazionale in caso di violazioni delle obbligazioni di protezione degli investimenti.

Sin dal 2017 gli Stati contraenti sono impegnati in negoziati per aggiornare il testo del Trattato in linea con gli obiettivi climatici dell'Accordo di Parigi.

In tale contesto, un accordo di principio è stato raggiunto nel giugno 2022, grazie a proposte avanzate dall'UE per allineare l'ECT alla sua agenda sul *Green Deal Europeo*.

Il processo ha subito ritardi a causa di disaccordi tra gli Stati membri dell'UE sul proseguimento della modernizzazione o sul recesso dal Trattato. La situazione di stallo è stata superata quando, all'inizio del 2024, la Commissione europea ha esortato gli Stati membri dell'UE a non bloccare la riforma dell'ECT¹, successivamente votata dal Consiglio dell'UE il 30 maggio 2024².

Il 3 dicembre 2024, dopo ben quindici tornate negoziali, la Conferenza della Carta dell'Energia ha approvato ufficialmente la versione "modernizzata" dell'ECT, segnando la conclusione di un processo di riforma pluriennale³.

La nuova versione dell'ECT mira a rafforzare l'impegno verso la transizione energetica e l'azione climatica, ampliando le protezioni a tecnologie essenziali e riaffermando il diritto degli Stati contraenti di regolamentare in ambiti quali la mitigazione e l'adattamento ai cambiamenti climatici.

Gli Stati contraenti hanno inoltre riaffermato i loro impegni nell'ambito della Convenzione Quadro delle Nazioni Unite sui Cambiamenti Climatici ("UNFCCC") e dell'Accordo di Parigi del 2015.

02. Le principali modifiche apportate

Il testo modernizzato dell'ECT include significative revisioni di parti sostanziali del Trattato incidendo, *inter alia*, su una ridefinizione degli ambiti applicativi, nonché sulla protezione degli investimenti e relativi meccanismi di risoluzione delle controversie⁴.

Di seguito alcune tra le principali modifiche apportate:

1. La definizione di "**Attività economica nel settore energetico**" – *i.e.*, le attività commerciali e fondi di energia coperti dal Trattato – è stata estesa per includere **nuove tecnologie**, come ad esempio la cattura e lo stoccaggio del carbonio. Allo stesso tempo l'elenco viene significativamente ristretto, scomparendo ogni riferimento alle attività legate all'esplorazione ed estrazione di alcuni combustibili fossili;
2. Analogamente, la definizione di "**Materiali e prodotti energetici**" è stata aggiornata mediante l'esclusione di alcuni combustibili fossili⁵, e l'introduzione di idrogeno e carburanti sintetici specifici;
3. **Investimenti:** per essere coperto dal Trattato, un investimento deve essere effettuato o acquisito in conformità con le leggi applicabili dello Stato ospitante contraente e possedere caratteristiche specifiche come l'impegno di capitale, l'aspettativa di profitto, una certa durata e l'assunzione di rischi;

¹ [Proposal for a COUNCIL DECISION on the position to be taken on behalf of the European Union in the Energy Charter Conference.](#)

² [Comunicato stampa - 30 maggio 2024.](#)

³ [Comunicato stampa - 3 dicembre 2024.](#)

⁴ Per un approfondimento sulle modifiche apportate al testo originale del Trattato, si vedano i documenti intitolati "*Amendments to the ECT as set out in Conference decision CCDEC202412*" e "*Modifications and changes to the Annexes to the ECT as set out in the Conference decision CCDEC202413*", entrambi pubblicati il 3 dicembre 2024 (v. [Comunicato stampa - 3 dicembre 2024](#)).

⁵ Sez. A, Modifiche all'Annex NI.

4. **Investimenti nei combustibili fossili:** gli investimenti effettuati nell'UE e nei suoi Stati membri prima del 3 settembre 2025 saranno gradualmente esclusi dalla protezione del Trattato per determinati materiali energetici e attività⁶, a partire da dieci anni dopo l'entrata in vigore delle modifiche approvate il 3 dicembre 2024, e comunque non oltre il 31 dicembre 2040;
5. **Trattamento Giusto e Equo** (clausola "FET"): per aumentare la certezza giuridica, la clausola specifica ora una lista di misure che costituiscono violazioni dello standard di *fair and equitable treatment*, inclusa la violazione delle aspettative legittime degli investitori e le circostanze in cui queste aspettative sono considerate rilevanti a tal fine⁷;
6. **Espropriazione Diretta e Indiretta:** la nuova disposizione **(a)** chiarisce il concetto di "Espropriazione Diretta" e, **(b)** introduce una definizione di "Espropriazione Indiretta", insieme a un elenco di fattori che devono essere considerati per determinare l'esistenza di un'espropriazione indiretta nel caso specifico. Estremamente rilevante è la specifica esclusione delle misure non discriminatorie adottate per proteggere obiettivi politici legittimi, come la salute pubblica, la sicurezza e l'ambiente, anche in relazione a mitigazione e adattamento al cambiamento climatico, che non possono costituire un'espropriazione indiretta⁸;
7. **Diritto di regolamentare:** è introdotto un nuovo articolo autonomo che riafferma il diritto degli Stati contraenti di regolamentare nel proprio territorio per legittimi obiettivi di politica pubblica, come la protezione dell'ambiente, nonché di mitigazione e adattamento al cambiamento climatico, la salute pubblica, la sicurezza e la moralità pubblica⁹;
8. **Sviluppo sostenibile:** le nuove disposizioni chiariscono e rafforzano i requisiti di valutazione dell'impatto ambientale dei progetti di investimento energetico, in conformità con le leggi e i regolamenti degli Stati contraenti, garantendo un livello più elevato di protezione ambientale e una più ampia partecipazione pubblica. Gli Stati contraenti hanno riaffermato il loro impegno verso la transizione energetica pulita, la promozione di tecnologie a basse emissioni di carbonio nel commercio e negli investimenti energetici e la cooperazione nell'attuazione di politiche legate ai cambiamenti climatici, ove appropriato.

Con specifico riferimento al meccanismo di risoluzione delle controversie, rileviamo le seguenti modifiche:

1. **Trasparenza:** è prevista una maggiore trasparenza nei procedimenti tra Stati contraenti, garantendo che i documenti procedurali siano pubblicamente disponibili e che le udienze possano essere accessibili al pubblico. Le Regole UNCITRAL sulla Trasparenza nell'Arbitrato Stato-Investitore ("**ISDS**") basato su trattati del 1 aprile 2014 si applicheranno ai procedimenti arbitrali tra investitori e Stati contraenti, con ulteriori integrazioni previste dal Trattato;
2. **Controversie temerarie:** per migliorare l'efficienza dei procedimenti arbitrali e ridurre i costi del contenzioso, sono previsti meccanismi per respingere *(i)* i reclami manifestamente privi di fondamento legale o giurisdizionale all'inizio del procedimento e *(ii)* i reclami infondati dal punto di vista giuridico nel merito. Una disposizione specifica riguarda il respingimento di reclami derivanti dalla ristrutturazione degli investimenti a fini strumentali¹⁰;
3. **Third-Party Funding:** la nuova disposizione imporrà a entrambe le parti della controversia di divulgare informazioni su un terzo che finanzia le spese del procedimento arbitrale;

⁶ Sez. B, para. 1(a), Modifiche all'Annex NI.

⁷ Articolo 10.

⁸ Articolo 13.

⁹ Articolo 16.

¹⁰ Articolo 27.

4. **Cauzione:** viene introdotta una nuova disposizione consentendo a una Parte contraente di richiedere che il ricorrente presti garanzie per le spese in determinati casi, come quando vi è il rischio che non onori una decisione sfavorevole sulle spese¹¹;
5. **Dispute intra-UE:** esclusione dell'arbitrato tra Stati membri UE in linea con la giurisprudenza della Corte di Giustizia dell'UE¹²;
6. **Controversie in tema di sviluppo sostenibile:** Un meccanismo di risoluzione delle controversie dedicato sarà applicabile alle controversie tra Stati contraenti riguardanti l'interpretazione e l'applicazione delle nuove disposizioni sullo sviluppo sostenibile. Tale meccanismo includerà la possibilità di riferire la questione a un conciliatore¹³.

03. L'entrata in vigore e *sunset clause*

Le modifiche al Trattato entreranno in vigore in via provvisoria a partire dal 3 settembre 2025, salvo dichiarazioni contrarie da parte degli Stati contraenti. La ratifica formale richiederà, tuttavia, l'approvazione di almeno tre quarti degli Stati firmatari.

Il processo di modernizzazione del Trattato si inserisce in un contesto segnato da numerosi abbandoni del Trattato da parte degli Stati contraenti negli ultimi anni, tra cui diversi Stati membri dell'UE (compresa l'Italia), nonché l'UE stessa e l'Euratom. Anche il Regno Unito ha recentemente notificato la propria uscita dal Trattato.

L'Italia ha denunciato il Trattato già nel 2016.

Tuttavia, in virtù della cosiddetta "*sunset clause*" prevista dall'Art. 47 dell'ECT, che prevede una "sopravvivenza" del Trattato, e la protezione degli investimenti, per i venti anni successivi all'abbandono da parte di un contraente, si può sostenere che l'Italia debba restare comunque obbligata a garantire la protezione degli investimenti effettuati prima di tale data fino al 1 gennaio 2036.

In qualità di Stato che ha formalmente abbandonato l'ECT, l'Italia non è più parte contraente del Trattato e, pertanto, non può partecipare alla sua interpretazione e revisione. L'ECT non specifica esplicitamente quale versione del Trattato – quella "vecchia" o quella "modernizzata" – continuerà ad applicarsi a uno Stato recedente nel contesto della *sunset clause*.

Nonostante queste defezioni, l'ECT continua a rivestire un'importanza significativa, in particolare per gli investitori provenienti da Stati non appartenenti all'UE, tra cui Azerbaigian, Giappone, Kazakistan, Turchia e Ucraina.

04. Conclusione

La modernizzazione del Trattato rappresenta un passo significativo, anche se persistono interrogativi sul futuro delle sue disposizioni, in particolare la clausola di "sopravvivenza" del Trattato. La sua applicazione continuerà a suscitare discussioni legali e arbitrali, soprattutto nel contesto della transizione energetica e della sicurezza degli investimenti energetici.

¹¹ Articolo 28.

¹² [Inter se Declaration - 26 giugno 2024.](#)

¹³ Articoli 19 e 19 bis.

Dipartimento Contenzioso, Arbitrati e ADR

Il Dipartimento di Contenzioso, Arbitrati e ADR di Legance è a disposizione per qualsiasi chiarimento ed approfondimento, anche in relazione a fattispecie specifiche.


Per ulteriori informazioni:



Stefano Parlato
Partner

+39 06.93.18.271
+39 02.89.63.071


sparlato@legance.it



Daniele Geronzi
Partner

+39 02.89.63.071


dgeronzi@legance.it



Cecilia Carrara
Partner

+39 06.93.18.271


ccarrara@legance.it



Daria Pastore
Partner

+39 06.93.18.271


dpastore@legance.it



Bianca Berardicurti
Counsel

+39 06.93.18.271

bberardicurti@legance.it



Alice Astore
Associate

+39 06.93.18.271

aastore@legance.it

oppure il Vostro professionista di riferimento all'interno di Legance.

Contatti

Milano Via Broletto, 20 – 20121 – T +39 02 89 63 071

Roma Via di San Nicola da Tolentino, 67 – 00187 – T +39 06 93 18 271

Londra Aldermary House, 10 – 15 Queen Street – EC4N 1TX – T +44 (0)20 70742211

info@legance.it – www.legance.it

Lo studio

Legance è uno studio legale italiano con un team di professionisti esperti, dinamici e orientati al risultato, il cui affiatamento ha reso possibile un modello organizzativo flessibile ed incisivo che, attraverso dipartimenti attivi in tutti i settori della consulenza legale d'affari, esprime il giusto equilibrio tra specialista e avvocato come consulente globale. Legance conta oltre 400 avvocati, nelle sedi di Milano, Roma e Londra. Le aree di competenza sono: Alimentare; Ambientale; Amministrativo; Assicurazioni; Banking & Finance; Compliance; Contenzioso, Arbitrati e ADR; Corporate Finance; Data Protection e Data Law; Debt Capital Markets; Energy & Infrastructure; Equity Capital Markets; ESG e Impact; Financial Intermediaries Regulations; Fondi di Investimento; Lavoro e Relazioni Industriali; Life Sciences & Healthcare; Navigazione e Trasporti; Non Performing Loans; Penale d'Impresa; Proprietà Intellettuale; Real Estate; Ristrutturazioni e Procedure Concorsuali; Telecomunicazioni, Media e Tecnologia; Tributario; UE, Antitrust e Regolamentazione. Per maggiori informazioni, potete visitare il nostro sito web: www.legance.it.

Disclaimer

La presente Newsletter ha il solo scopo di fornire informazioni di carattere generale. Di conseguenza, non costituisce un parere legale né può in alcun modo considerarsi come sostitutivo di una consulenza legale specifica.

*Questa newsletter viene inviata a persone che hanno fornito i loro dati personali nel corso di relazioni professionali, riunioni, seminari, workshop o eventi simili. Legance è stato autorizzato all'invio di questa newsletter. È possibile riceverla, infine, perché è stato dato mandato a Legance in passato. Se si desidera non ricevere più la newsletter, si prega di scrivere un'email a newsletter@legance.it e le informazioni saranno rimosse dalla lista dei destinatari. Finché non si effettua la cancellazione dalla lista dei destinatari i dati personali saranno trattati su supporto cartaceo o elettronico per finalità relative alla gestione dei rapporti professionali esistenti, o per motivi di informazione e divulgazione, ma non saranno comunicati a terzi, a meno che tale comunicazione non sia imposta dalla legge o strettamente necessaria per gestire la relazione professionale. Titolare del trattamento è **Legance - Avvocati Associati**. L'elenco dei responsabili del trattamento è disponibile scrivendo un'email a clienti.privacy@legance.it. È possibile in ogni caso esercitare i propri diritti come stabilito dall'attuale normativa sulla protezione dei dati personali. In tale ultimo caso le richieste devono essere inoltrate via mail a privacy@legance.it.*

Legance - Avvocati Associati ed i suoi soci non sono sottoposti alla regolamentazione della Solicitors Regulation Authority ("SRA") ed il piano assicurativo obbligatorio previsto dalla SRA non è loro applicabile (sono viceversa coperti da un apposito piano assicurativo italiano). Una lista dei soci di Legance - Avvocati Associati è consultabile presso l'ufficio di Londra in Aldermary House 10-15 Queen Street - EC4N1TX, oppure all'indirizzo <https://www.legance.it/professionisti/>.